

Dott. LUIGI FLORIS

Medico – Chirurgo

Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni

Specialista in Igiene e Medicina Preventiva

Via Pasquale Paoli n. 7

Tel. / Fax 070.4525106

09128 – CAGLIARI

E-mail luifloris@outlook.it

www.luigifloris.it

CONSIDERAZIONI SULLE NUOVE TABELLE
DEL 2021 DEL TRIBUNALE DI MILANO
PER LA LIQUIDAZIONE
DEL DANNO NON PATRIMONIALE

Quando ci troviamo di fronte a un danno non patrimoniale (sia esso fisico, psichico o morale) una delle maggiori difficoltà attiene alla sua quantificazione economica.

Stabilire il valore monetario del danno patito, ad esempio per la frattura di un femore, è sicuramente un'operazione più difficile di quel che si possa pensare perché si tratta di attribuire un valore economico non solo alla obiettiva limitazione funzionale (danno biologico) ma anche alla sofferenza intrinseca che ne consegue che, per definizione, è mutevole e sfuggibile a qualsiasi incasellamento in rigidi parametri economici.

Si tratta, quindi, di un'attività tanto difficoltosa quanto indispensabile non esistendo un altro modo di risarcire il danno patito dalla vittima di una lesione personale, **se non con la corresponsione di una somma di danaro.**

Al fine di rendere omogenei i parametri risarcitori a livello nazionale ed evitare quindi, a parità di danno, risarcimenti differenti a seconda delle diverse località italiane, da circa dieci anni, la Corte di Cassazione ha indicato nelle **c.d. “Tabelle di Milano”**, anche in quanto le più utilizzate, il faro da seguire a livello nazionale nella liquidazione dei danni non patrimoniali.

Non esistendo a tutt'oggi una normativa vincolante, **l'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano** ha sempre avuto l'intento di fornire degli importi che potessero definirsi equi cercando di uniformarsi alle mutevoli indicazioni giurisprudenziali della Suprema Corte in tema di monetizzazione del danno non patrimoniale.

Recentemente, nel marzo 2021, l'Osservatorio per la Giustizia civile del Tribunale di Milano ha pubblicato **nuove tabelle**, che hanno presentato una rilevante novità: per la prima volta, da quando queste sono state emesse, hanno separato graficamente il danno biologico dal danno morale da sofferenza indicando per ciascuna liquidazione gli importi relativi.

Tale novità è stata immediatamente interpretata dagli Assicuratori come l'imprimatur giurisprudenziale alla negazione del risarcimento del danno da sofferenza in difetto di una prova specifica, interpretazione che è da ritenere errata.

L'edizione 2021 delle Tabelle, infatti, si è limitata a scorporare, esclusivamente sotto il profilo grafico, dal risarcimento complessivo del danno non patrimoniale quanto corrisponde al solo danno biologico e quanto invece al danno da sofferenza, ma non ha apportato alcuna sostanziale novità, tant'è vero che la stessa operazione avrebbe potuto essere eseguita anche con le pregresse edizioni delle Tabelle.

Infatti, sin dalla loro prima edizione, le Tabelle individuavano nella prima colonna il valore economico del singolo punto del "danno biologico", dopo di che lo trasformavano in valore punto di danno "non patrimoniale" mediante un incremento percentuale (dal 25%, per le lesioni sino a 9%, a salire sino al 50% per le lesioni pari o superiori al 34%) per sofferenza.

In realtà, però, tale operazione non doveva essere considerata un obbligo automatico liquidativo del danno da sofferenza conseguente al danno biologico, ma trovava la sua *ratio* nella considerazione che i danni biologici arrecassero una sofferenza via via crescente in misura proporzionale all'aumentare della gravità delle lesioni riscontrate (è abbastanza intuitivo che, nella stragrande maggioranza dei casi, a lesioni maggiori corrispondono sofferenze maggiori).

Pertanto, ritenendo che nulla sia sostanzialmente cambiato nelle Tabelle del 2021 rispetto alle precedenti edizioni (peraltro, ciò trova conferma nelle note introduttive delle Tabelle), il motivo per cui l'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano ha sentito l'esigenza di questa innovazione grafica può essere trovato nella Giurisprudenza di legittimità che, anche recentemente, ha rimarcato un principio ultra-decennale, e cioè che il danno da sofferenza per avere dignità risarcitoria deve essere sempre allegato e provato dal richiedente.

La stessa Cassazione afferma da anni che la presunzione, ovvero il procedimento logico per cui da un fatto noto e certo se ne può dedurre un ignoto ad esso conseguente anche solo in virtù di un principio di verosimiglianza (*l'id quod plerumque accidit*), è una fonte di prova di rango paritario a quella documentale e a quella per testimoni.

Se si osservano con attenzione le Tabelle 2021 si può osservare, in corrispondenza della colonna “*incremento per sofferenza*”, la presenza di due asterischi tra parentesi che rinviano ad una nota in calce alla pagina dove vi è testualmente scritto: “** *incremento per danno da sofferenza soggettiva interiore (media presumibile, in % su danno biologico)*”.

Quindi, è assolutamente chiaro che le nuove tabelle, espressamente, ritengano che a fronte di una lesione che generi un danno biologico di una data entità sia logico e normale ritenere che ne sia conseguita anche una certa sofferenza che laddove allegata, potrà ritenersi provata in forza di una presunzione semplice.

A scanso di equivoci, però, deve essere chiaro che ciò non significa che tale voce di danno debba essere sempre e comunque riconosciuta!

La presunzione semplice, infatti, può essere sempre superata fornendo una prova diretta che la sconfessi.

Tale prova, però, ricade in capo a chi abbia interesse a superarla.

Sarà, quindi, onere del responsabile dimostrare che da tale lesione sono derivate sofferenze minime o finanche nulle in capo al danneggiato (ad esempio nel caso della frattura di una gamba ad un soggetto paraplegico) **così come sarà il danneggiato** ad essere gravato dal provare la sussistenza di un danno da sofferenza particolarmente grave rispetto alla lesione (ad esempio, nel caso del danno dentario dove in genere il danno biologico è sempre minimale).

In conclusione, si ritiene di poter affermare che il sistema di liquidazione del danno disegnato dalle Tabelle del 2021 non rechi in sé alcuna innovazione sostanziale, ma soprattutto che non consenta, in virtù della sua nuova veste meramente grafica, la negazione e/o una riduzione del danno morale da sofferenza in difetto di una rigorosa prova specifica, come sostenuto da quella parte di operatori più sensibili agli interessi assicurativi.

Cagliari 07.06.2021